

**ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE  
DEL PERSONALE IN COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Il giorno 28 novembre 2024 in Assisi, si sono incontrati per INECOOP (Istituto Nazionale per l'Educazione e la promozione Cooperativa) il Presidente sig. Marco MENNI, il Coordinatore dott. Emanuele PERLANGELI, l'avv. Sandro MAURO e per FeLSA-CISL (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici) il Segretario Generale dott. Daniel ZANDA, la Segretaria Nazionale dott.ssa Francesca PISCIONE e la dott.ssa Stefania PACILLO, d'ora in poi denominate le *Parti*,

**PREMESSO CHE**

- è volontà comune delle *Parti* valorizzare gli aspetti culturali e di alta formazione che sono oggetto delle collaborazioni regolamentate attraverso il presente Accordo;
- INECOOP, d'ora in avanti denominata *Committente*, gestisce gli aspetti amministrativi e contrattuali per l'attuazione del "Progetto Policoro", di seguito *Progetto*;
- il *Progetto* è un'iniziativa organica della Chiesa italiana che offre risposte concrete al problema della disoccupazione in Italia attraverso l'azione sinergica tra l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e la Caritas Italiana;
- dal 1995 il *Progetto*, promosso dai suddetti Uffici con la partecipazione di diversi soggetti associativi che si ispirano alla Dottrina Sociale della Chiesa, attiva iniziative di formazione per una nuova cultura del lavoro, sostiene l'imprenditorialità giovanile, diffonde una cultura di legalità e responsabilità avvalendosi di giovani formati, definiti Animatori di Comunità (c.d. AdC);
- il *Progetto*, attraverso l'ampio coinvolgimento delle Diocesi e l'attiva partecipazione di giovani, donne, disabili, genera iniziative di rivalorizzazione dei territori che utilizzano risorse e beni diocesani nonché immobili confiscati alla mafia. Tali "*Gesti Concreti*" (imprese, cooperative, consorzi, ditte individuali, società, liberi professionisti, realtà associative) riguardano i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'accoglienza e della cura delle persone, del turismo e dei beni culturali;
- nelle Diocesi, i tre Uffici (Equipe diocesana), guidati dai rispettivi direttori, di cui uno svolge il ruolo di *Tutor*, individuano gli AdC e attuano il *Progetto* in coerenza con gli obiettivi generali e nella fedeltà alle specificità territoriali;
- le *Parti* con il presente Accordo Quadro intendono, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore della cooperazione sociale, definire le regole generali che consentano una corretta e condivisa gestione e tutela del lavoro dei Collaboratori impiegati nel *Progetto* su tutto il territorio nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**



Il presente Accordo Quadro Nazionale regola tutte le collaborazioni utilizzate per la promozione e l'attuazione del *Progetto*, per le quali - in ragione delle particolari esigenze organizzative - si prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015. Si applica, pertanto, ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il *Committente* ai sensi dell'articolo 409 c.p.c. ed in essere nelle strutture territoriali sede del *Progetto*, per l'esecuzione delle attività previste da quest'ultimo, relativamente ai profili professionali e alle modalità di svolgimento della prestazione di cui al presente Accordo.

Le Parti concordano che la condizione affinché il presente Accordo abbia il valore indicato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, come anche sopra richiamato, è che il *Committente* lo applichi nel suo complesso e non solo parzialmente, in quanto le norme del medesimo sono tra loro correlate e inscindibili, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso.

Nel prosieguo del presente Accordo, il *Committente* e il *Collaboratore* vengono denominati nel loro insieme le *Parti contraenti*.

### Art. 2 - Attività oggetto del contratto

Le attività dedotte nel contratto di lavoro avranno ad oggetto:

- a) consolidare e alimentare le reti relazionali con le associazioni coinvolte nel *Progetto* presenti sul territorio;
- b) acquisire, organizzare e divulgare informazioni utili a orientare e accompagnare i soggetti a rischio di esclusione sociale nella ricerca attiva del lavoro e nella realizzazione di progetti di autoimprenditorialità;
- c) essere in grado di intervenire sulle situazioni di disagio sociale e disabilità per includere le fasce deboli, costruendo una nuova cittadinanza basata su responsabilità, legalità e solidarietà;
- d) organizzare, tenuto conto del ruolo fondamentale che la formazione assume all'interno del *Progetto Policoro*, percorsi formativi, seminari, convegni, workshop e quant'altro possa essere utile ai giovani del territorio al fine di acquisire competenze e conoscenze che possano agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- e) assicurare un raccordo tra i giovani e i diversi soggetti, pubblici e del mondo associativo organizzato, (in particolare di quelli coinvolti nel *Progetto*) e orientare verso la realizzazione e l'accompagnamento di *Gesti Concreti* che valorizzino le peculiarità territoriali;
- f) scoprire e valorizzare le potenzialità dei giovani e delle risorse del territorio attraverso servizi di animazione presso scuole, parrocchie e gruppi ecclesiali della Diocesi, relativamente alle tematiche occupazionali e imprenditoriali.

### Art. 3 - Profilo professionale

Per i Collaboratori che operano nella promozione ed attuazione del *Progetto* si individua il seguente profilo professionale, di cui si descrivono sinteticamente gli ambiti di attività e le caratteristiche:

- **Animatori di Comunità:** Collaboratori che operano nell'ambito dell'animazione territoriale, con il compito di organizzare iniziative e percorsi di evangelizzazione e approfondimento

della Dottrina Sociale della Chiesa, al fine di promuovere una nuova cultura del lavoro, fondata sui valori della legalità, solidarietà e sussidiarietà. Il loro compito è quello di consolidare e alimentare le reti relazionali con le associazioni coinvolte nel *Progetto Policoro* presenti a livello diocesano e di creare sinergie e collaborazioni stabili tra le diocesi, le PP.AA. del territorio, le Camere di Commercio, le Università, le Organizzazioni Sindacali, le associazioni di categoria (es. Cisl, Acli, Confcooperative, Coldiretti, etc.) gli istituti di credito (Banche di Credito Cooperativo, Banca Etica, ecc.) e tutti quei soggetti, pubblici e privati, che vogliono interagire per creare un nuovo modo d'intendere lo sviluppo locale del territorio. La formazione permanente che accompagna la loro *mission* li supporta anche nel creare e strutturare percorsi di accompagnamento alla creazione d'impresa, con particolare riguardo ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

#### **Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'incarico**

Le modalità di esecuzione dell'incarico sono determinate autonomamente dal *Collaboratore*, nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale (Allegato A) e in coordinamento con l'Equipe diocesana guidata dal *Tutor*, al fine di rispettare la natura ecclesiale del *Progetto* e garantire il coinvolgimento sinergico delle pastorali coinvolte.

Il *Collaboratore* organizzerà autonomamente l'attività lavorativa, secondo le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il *Committente*.


Il *Collaboratore*, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo dovrà essere domiciliato e operare all'interno del territorio diocesano e potrà, eventualmente, usufruire delle strutture individuate per il *Progetto Policoro* (es. Centro diocesano del *Progetto Policoro*).

Al fine di far emergere il progressivo coinvolgimento diocesano, il *Committente* ha facoltà di richiedere al *Collaboratore* relazioni periodiche sull'attività svolta.

#### **Art. 5 - Forma del contratto**

Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da *Committente* e *Collaboratore* e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:

- a) L'identità delle *Parti* contraenti;
- b) la descrizione dell'attività dedotta in contratto;
- c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il *Committente*;
- d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità di erogazione;
- e) i diritti del *Collaboratore* relativamente a malattia, infortunio, maternità/paternità recupero psicofisico;
- f) forme assicurative e di welfare aziendale/*benefit*;
- g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, l'eventuale preavviso da parte del *Collaboratore*;
- h) le modalità di rinnovo e la clausola di prelazione o bacino;
- i) le forme di godimento dei diritti sindacali;
- j) il rinvio al presente Accordo Quadro e alla eventuale contrattazione di secondo livello.

 3

#### Art. 6 - Durata contrattuale

Le Parti convengono che la durata del contratto individuale di lavoro non potrà essere inferiore a 12 mesi. In casi del tutto eccezionali, dettati da esigenze formative, le Parti potranno prevedere una diversa durata dei contratti.

#### Art. 7 - Determinazione del corrispettivo e corresponsione

I compensi saranno definiti complessivamente non inferiori a quelli stabiliti per mansioni equivalenti e proporzionali alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

Nello specifico i compensi non dovranno essere inferiori ai minimi stabiliti dal CCNL del settore della cooperazione sociale e preventivamente concordati con i firmatari del presente Accordo Quadro.

I compensi saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre la fine del mese successivo.

#### Art. 8 - Iniziative di welfare aziendale

Le Parti, nell'ottica di contribuire al miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita privata e vita lavorativa dei Collaboratori, anche al fine di integrare la componente meramente monetaria del compenso, concordano di introdurre la seguente misura di *welfare* aziendale:

- Erogazione di somme destinate a sostenere importanti e/o gravi esigenze personali/familiari o spese per la formazione professionale personale (solo a titolo esemplificativo: maternità/paternità, affidamento/adozione, calamità naturale, malattia di un familiare, spese per master, TFA, etc.);

Per finanziare la misura in esame, il Committente destinerà annualmente un *budget* di euro 20.000,00, comprensivo delle somme raccolte ai sensi dell'art. 9 punto 1. Qualora non venisse utilizzato l'intero *budget* destinato, i fondi residui saranno messi a disposizione a fine anno anche sotto forma di voucher. Le Parti firmatarie potranno altresì stabilire modalità diverse di destinazione.

Le iniziative di cui sopra saranno destinate a chi ne farà domanda tramite PEC da inviare al Committente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati per tale finalità e secondo le modalità che saranno contenute in un apposito "Regolamento", che le Parti, d'intesa, si impegnano a portare a conoscenza dei Collaboratori entro un mese dalla firma del presente accordo.

#### Art. 9 - Formazione

Nel pieno rispetto delle finalità peculiari del *Progetto*, è compito del *Collaboratore* partecipare ai corsi di formazione nazionali, regionali e ai campi estivi (accreditati dal Coordinamento Nazionale e pubblicati nell'apposita area del sito) e seguire il percorso di apprendimento stabilito in piena sintonia con l'Equipe diocesana.

INECOOP si impegna ad organizzare in favore di tutti i *Collaboratori*, specifici approfondimenti in materia di *stress da lavoro correlato* in collaborazione con il proprio RSPP.

Al fine di agevolare un'ampia e corretta partecipazione, spetterà al *Committente* fornire al *Collaboratore*, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il calendario completo dei corsi previsti per ciascun anno di servizio.

La mancata partecipazione ai già menzionati momenti formativi, salvo casi di comprovate ragioni di impossibilità oggettiva (solo a titolo di esempio: malattia, calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, sciopero trasporti pubblici, incarico presso seggio elettorale, etc.), potrà determinare le seguenti conseguenze:

1. la sospensione del compenso non superiore a 76 ore/anno fin quando il *Collaboratore* non avrà regolarizzato la propria posizione e recuperato l'assenza alla formazione. Si precisa che sarà possibile recuperare solo la formazione regionale, poiché la partecipazione integrale agli altri momenti formativi (*nazionali e ad almeno un campo estivo tra quelli proposti nel periodo tra giugno e settembre e pubblicati sul sito [www.progettopolicoro.it](http://www.progettopolicoro.it)*) deve intendersi obbligatoria. In caso di recupero il compenso andrà interamente erogato;
2. in caso di assenza reiterata, costituire motivo di risoluzione del contratto per giusta causa, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 14;

Le *Parti* si impegnano, entro il primo anno di vigenza del presente Accordo Quadro, ad approfondire quali procedure siano necessarie a far conseguire, a tutti coloro che avranno portato a termine la formazione prevista e che ne faranno richiesta, una *certificazione delle competenze acquisite* durante la collaborazione coordinata e continuativa, al fine di consentire ad INECOOP specifiche determinazioni al riguardo.

#### **Art. 10 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione**

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, il rapporto sarà sospeso e non comporterà nessun obbligo di prestazione a carico del *Collaboratore*.

A fronte della sopravvenienza dei suddetti eventi, la collaborazione resterà sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Le *Collaboratrici* che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria al termine del contratto e qualora abbiano reso la dichiarazione di disponibilità, hanno diritto di precedenza per la stipula di nuovi contratti.

#### **Art. 11 - Tutela della maternità e paternità**


Tenuto conto dell'alto valore sociale e della grande considerazione che le *Parti* vogliono riservare alla maternità, mediante il presente Accordo si intende sperimentare un sistema di maggiori tutele nei confronti delle collaboratrici madri.

Le *Collaboratrici* hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:

##### **Prima del parto**

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio).

##### **Dopo il parto**



- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.

Ai sensi del D.Lgs. n. 80/2015, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di *post partum* e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto superi il limite complessivo di cinque mesi.

Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il *Committente*, inoltre, si impegna a riconoscere anche alle Collaboratrici che nell'anno precedente non abbiamo maturato i contributi necessari, il 100% del compenso a titolo di indennità di maternità. Le indennità non corrisposte dall'INPS saranno a totale carico di INECOOP.

Il *Committente*, altresì, si impegna a riconoscere ai Collaboratori, il congedo obbligatorio di paternità per un periodo massimo di 10 giorni retribuiti al 100% da fruire nelle seguenti modalità:

- due mesi prima la data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Per tutto quanto non riportato nel presente Accordo in tema di maternità e paternità si demanda al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne le disposizioni applicabili ai collaboratori ex art. 409 c.p.c.

Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità e paternità declinate nel presente articolo e nel precedente art. 10, ai sensi di legge, si applicano anche ai casi di adozione e affidamento.

#### **Art. 12 - Altri casi di sospensione della collaborazione**

Il *Collaboratore* ha diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni, di cui potrà usufruire nei giorni precedenti o immediatamente successivi alla data di matrimonio.

Il *Collaboratore* ha diritto ad un periodo di riposo psicofisico annuale di 28 giorni, di cui almeno 14 giorni da fruire in modo continuativo.

Al verificarsi di importanti e/o gravi necessità personali o familiari, il *Collaboratore* potrà richiedere di usufruire di un periodo massimo di 15 giorni di sospensione della collaborazione, dandone comunicazione.

In relazione a tutte le ipotesi sopra elencate, il *Collaboratore* avrà cura di comunicare al *Committente* e al *Tutor* diocesano, via e-mail, i periodi di sospensione della collaborazione in essere.

#### **Art. 13 - Diritti sindacali**

Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:



- i Collaboratori hanno diritto a partecipare a 10 ore annue di assemblea da svolgere presso una sede individuata dalla FeLSA-CISL territoriale/ regionale previa specifica comunicazione da parte della stessa al *Committente*;
- l'O.S. ha facoltà di nominare o far eleggere tra i Collaboratori dei rappresentanti sindacali, che avranno diritto per l'esercizio delle loro funzioni e per la partecipazione alle riunioni degli organismi della O.S. a 40 ore retribuite nel corso dell'anno;
- il *Committente* si impegna a dare massima visibilità con ogni mezzo e strumento alle comunicazioni che la FeLSA-CISL vorrà dare ai collaboratori coinvolti nel *Progetto*;
- il *Collaboratore* ha facoltà di rilasciare delega a favore della FeLSA-CISL per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al *Committente* a cura del *Collaboratore* o della FeLSA-CISL. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione della FeLSA-CISL interessata. Il *Committente* provvederà a operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso e a versarla con la stessa cadenza alla FeLSA-CISL;
- il *Committente* si impegna, all'atto della stipula del contratto, a consegnare al *Collaboratore* copia del presente Accordo Quadro e della delega sindacale (Allegato B). Si impegna ad assicurare, nell'ambito della formazione preventiva, un modulo di almeno 2 ore sui diritti dei Collaboratori e sul presente Accordo da svolgere in collaborazione con la FeLSA-CISL.

#### Art. 14 - Estinzione e recesso dal contratto

Il rapporto di collaborazione si estingue alla scadenza del termine pattuito.

Il *Committente* non può recedere prima della scadenza del contratto se non per giusta causa.

Il *Collaboratore* potrà recedere in ogni momento con 30 giorni di preavviso da comunicare tramite raccomandata A/R o PEC.

Considerata l'importanza della formazione per la realizzazione delle attività, le *Parti* concordano che integra un'ipotesi di "giusta causa" la mancata reiterata partecipazione ai momenti formativi obbligatori salvo casi di comprovate ragioni di impossibilità oggettiva (cfr. art. 9) che dovranno essere opportunamente documentate.

Il *Committente* può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora INECOOP cessi la propria attività, o nei casi in cui la CEI o la Diocesi decidano di non rinnovare la propria adesione al Progetto Policoro.

#### Art. 15 - Prestazioni integrative

I Collaboratori potranno accedere gratuitamente alle prestazioni della polizza sanitaria integrativa attivata dal *Committente* o altra polizza equivalente preventivamente concordata con la FeLSA-CISL e comunicata al *Collaboratore*.

#### Art. 16 - Continuità lavorativa e bacino di preliezione

I Collaboratori che abbiano già prestato la loro attività lavorativa e il cui contratto sia cessato hanno diritto di precedenza nelle assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto.

#### Art. 17 - Diritti di Informazione

Le Parti concordano nel favorire una forte relazione informativa sulle attività e prospettive del "Progetto Policoro" anche attraverso un coinvolgimento delle reti locali connesse al medesimo Progetto d'intesa con le strutture FeLSA regionali/territoriali.

Le Parti, altresì, durante tutta la vigenza della presente Intesa, si dichiarano disponibili a prevedere momenti periodici di confronto in relazione ai seguenti aspetti:

- eventuali variazioni da recepire in relazione alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative;
- eventuali variazioni da recepire in relazione a futuri aumenti dei compensi, derivanti da adeguamenti e/o rinnovo del CCNL della cooperazione sociale;
- monitoraggio degli strumenti di *welfare* aziendale.


#### Art. 18 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Le Parti, altresì, convengono da subito di incontrarsi trascorsi 12 mesi dalla stipula del presente Accordo ovvero qualora si verificassero condizioni necessarie alla revisione anticipata dello stesso. Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Assisi, 28 novembre 2024

Per INECOOP



**INECOOP**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE  
E LA PROMOZIONE COOPERATIVA  
Via Torino 146, 00184 Roma  
C.F. 00220850532

Per FeLSA-CISL

